

FEDERMANER PUGLIA
SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 PREMESSA

Il presente regolamento specifica le modalità da seguire per le operazioni relative alle elezioni degli organi collegiali di **FEDERMANER PUGLIA SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI** nel rispetto dei relativi articoli dello Statuto.

In particolare vengono definite le modalità per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Proviviri, nonché le modalità da seguire qualora durante il triennio di normale durata di tali organi uno o più membri degli organi stessi vengano a mancare.

Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

- 1) La Commissione Elettorale viene nominata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto.
- 2) La Commissione è composta da un minimo di tre membri ed un massimo di sette membri a discrezione del Consiglio Direttivo.
- 3) Della Commissione Elettorale dovrà far parte almeno un membro appartenente a ciascuna Delegazione nella quale è strutturato il Sindacato.
- 4) Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati al Consiglio Direttivo.
- 5) La Commissione verifica la rispondenza della sua composizione ai punti precedenti e nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.
- 6) A tutte le operazioni della Commissione dovranno essere fisicamente presenti almeno due membri della stessa, appartenenti a Delegazioni differenti.
- 7) Per ciascuna delle operazioni della Commissione dovrà immediatamente essere redatto apposito verbale con esplicita indicazione dei Membri della Commissione presenti, che lo sottoscriveranno. Il Segretario curerà il rispetto di questa norma, il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'operazione stessa e di quanto ad essa conseguente.

Art. 3 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1) Il Consiglio Direttivo, contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale, stabilisce la data in cui verranno tenute le Elezioni, che dovranno tenersi comunque non prima di 30 giorni e non oltre 90 giorni dalla nomina della Commissione Elettorale. Di norma le votazioni per gli organi collegiali si terranno contestualmente alla Assemblea Ordinaria.
- 2) Viene introdotta anche la votazione telematica per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri. L'individuazione della Ditta esterna incaricata della procedura di votazione telematica è approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Gli associati che lo desiderano possono votare in modalità telematica, in alternativa al sistema cartaceo. Il Socio riceverà una nota e-mail che gli proporrà la modalità del voto telematico. a scelta del socio per la votazione telematica è irrevocabile ed esclude la possibilità di ricevere la scheda cartacea al seggio. Il periodo per la votazione telematica è analogo a quello definito per la votazione cartacea.
- 3) Per facilitare la partecipazione alle Elezioni da parte degli iscritti appartenenti a Delegazioni diverse da quella in cui si tiene l'Assemblea Ordinaria, su richiesta di un qualsiasi membro della Commissione Elettorale, verranno stabilite per tali Delegazioni le date, entro l'arco massimo di giorni otto nelle quali le operazioni di votazione proseguiranno presso le altre Sedi delle Delegazioni del Sindacato.
- 4) La Commissione Elettorale, con apposita comunicazione da inviarsi agli iscritti almeno 20 giorni prima della data dell'inizio delle votazioni:
 - a) Dà notizia della costituzione della Commissione Elettorale.
 - b) Indica la data (o le date) ed il luogo (o i luoghi) delle votazioni, con invito agli interessati a candidarsi per l'Elezione dei diversi organi Statutari entro e non oltre i 10 giorni antecedenti l'inizio delle votazioni.

FEDERMANER PUGLIA
SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI

- 5) Il Presidente in carica dovrà fornire entro 15 giorni dalla nomina della Commissione l'elenco degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente le Elezioni, in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto e non soggetti ai provvedimenti di cui all'Art. 14 dello Statuto. Sono inoltre ammessi a partecipare i nuovi iscritti nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di indizione delle Elezioni.

Sulla base di tali elenchi, aggiornati fino alla data di indizione delle elezioni, la Commissione Elettorale compilerà l'Elenco Ufficiale degli ammessi al voto e definirà il numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4 CANDIDATURE

Per la raccolta delle candidature per il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri si procede come segue.

- 1) La Candidatura può essere presentata da ogni iscritto presente negli elenchi di cui sopra, per uno solo degli Organi Statutari. Non è eleggibile a cariche sociali e quindi non è candidabile chi ricopre incarichi con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti. (art. 9 dello Statuto).
- 2) La candidatura verrà presentata per iscritto indicando, a pena di nullità della Candidatura:
 - a. Nome e Cognome
 - b. Data di nascita
 - c. Qualifica (Dirigente in servizio, ex dirigente (art. 4 dello Statuto), dirigente in pensione).
 - d. Data di iscrizione al Sindacato.
 - e. Delegazione Elettorale di appartenenza.
 - f. Azienda di appartenenza (Solo per i Dirigenti in servizio, candidati al Consiglio Direttivo ed ai fini del limite di cui all'art. 25 dello Statuto).
 - g. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 4 (Esercizio di attività incompatibile all'appartenenza al Sindacato), 5 (Esercizio di funzioni imprenditoriali) e 9 (Funzione di controparte) dello Statuto e di essere iscritto al Sindacato da almeno un anno (artt. 9 e 43 dello Statuto).
 - h. Eventuali cariche e/o funzioni ricoperte in atto ed in passato nel Sindacato.
 - i. Conoscenze professionali specifiche (solo per i Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti).
- 3) La Commissione Elettorale verificherà le condizioni di eleggibilità di ogni singolo candidato richiedendo, se lo ritiene necessario, il parere del Collegio dei Probiviri, e compilerà per ciascuno degli Organi da eleggere la lista dei candidati in ordine alfabetico completa delle indicazioni dei suddetti punti a, b, c, d, e, f, h, i. In caso di omonimia sarà cura della Commissione Elettorale indicare elementi certi di individuazione. Di tale attività verrà compilato apposito verbale.
- 4) Alle liste verrà data diffusione mediante l'affissione agli Albi della Sede del Sindacato e delle Sedi delle Delegazioni, nonché nei locali nei quali si svolgeranno le votazioni ed in qualsiasi altro modo la Commissione Elettorale ritenga opportuno.

Art. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO - NUMERO DEI MEMBRI

- 1) Il numero totale dei Membri del Consiglio Direttivo si ottiene sommando il numero di Consiglieri Dirigenti riferibili a ciascuna Delegazione più il numero di Consiglieri eletti nella lista quadri, stilata a livello regionale, come riportato nell'art.25 dello Statuto.
- 2) Per ciascuna Delegazione Territoriale viene eletto tra i dirigenti un Consigliere più un numero di Consiglieri pari ad una unità ogni 50 Dirigenti iscritti o frazione superiore a 25 come indicato in Tabella 1 (art. 25 dello Statuto).
- 3) Il numero di Consiglieri Dirigenti in pensione non deve eccedere il numero di dirigenti in servizio. Per ogni Delegazione, in caso di più eletti, dovrà essere eletto almeno un Dirigente in pensione.

Dalle regole su riportate consegue che il numero di Dirigenti in pensione dovrà essere compreso tra il minimo ed il massimo indicati in Tabella 1.

Ai fini del presente Articolo gli ex-Dirigenti vengono considerati come Dirigenti in servizio.

FEDERMANER PUGLIA
SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI

TABELLA 1

DIRIGENTI ISCRITTI NELLA DELEGAZIONE		NUMERO CONSIGLIERI DIRIGENTI DA ELEGGERE NELLA DELEGAZIONE	NUMERO DI DIRIGENTI IN PENSIONE DA ELEGGERE	
DA	A		Minimo	Massimo
1	25	1	0	0
26	75	2	1	1
76	125	3	1	1
126	175	4	1	2
176	225	5	1	2
226	275	6	1	3
276	325	7	1	3
326	375	8	1	4
376	425	9	1	4
426	475	10	1	5

La Commissione Elettorale sulla base della Tabella 1 compilerà una Tabella secondo il tracciato riportato in Tabella 2 e lo pubblicherà insieme alle liste dei Candidati.

DELEGAZIONE	NUMERO ISCRITTI	% QUADRI SU TOT. ISCRITTI	DIRIGENTI ISCRITTI		NUMERO CONSIGLIERI DA ELEGGERE	NUMERO DI DIRIGENTI IN PENSIONE DA ELEGGERE	
			DA	A		Minimo	Massimo
DIRIGENTI BA/LE/FG/BAT
DIRIGENTI BRINDISI
DIRIGENTI TARANTO
NR. QUADRI						
TOT. ISCRITTI	>10% <30%	>30%			
NUMERO CONSIGLIERI QUADRI			1	2		
TOTALE CONSIGLIO DIRETTIVO						

TABELLA 2

Art. 6 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni di norma si terranno contestualmente allo svolgimento della Assemblea Ordinaria e nei locali nei quali si svolge l'Assemblea stessa, con eventuale continuazione nella Sede della Delegazione presso la quale si svolge l'Assemblea. Le votazioni potranno proseguire, se richiesto da un qualsiasi membro della Commissione Elettorale, entro gli otto giorni successivi presso le Sedi delle altre Delegazioni Elettorali. In tutti i casi le votazioni dovranno poter essere effettuate per almeno 4 ore, anche non consecutive ed esaurirsi sempre nell'arco della medesima giornata. Al termine del periodo di votazione, come anche in caso di interruzione per qualsiasi motivo di tale periodo, i contenitori delle schede votate verranno totalmente sigillati, sempre con le firme del Presidente della Commissione Elettorale e di un membro della stessa, non appartenente alla medesima Delegazione. Per ogni Sede nella quale vengano effettuate votazioni potranno esserci contenitori separati, che resteranno chiusi e sigillati fino al momento dello scrutinio.

FEDERMANER PUGLIA
SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI

- 2) La scheda elettorale dovrà contenere per ogni Organo Statutario da eleggere un numero di righe pari al numero massimo delle preferenze esprimibili. L'Elettore indicherà su ogni riga un solo Candidato. In alternativa la scheda riporterà i nomi di tutti i candidati in ordine alfabetico e l'espressione della preferenza avverrà contrassegnando la casella relativa al nome o ai nomi prescelti.
- 3) Il voto è segreto e deve essere espresso da ogni iscritto per via telematica o recandosi presso i seggi elettorali predisposti dalla Commissione Elettorale.
- 4) Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 4 (quattro) per i candidati al Consiglio Direttivo ed a 3 (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ciascun elettore potrà votare Candidati appartenenti a Delegazioni diverse senza alcun vincolo. La scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quelle previste sarà considerata nulla.
- 5) Le schede cartacee votate verranno inserite in appositi contenitori chiusi e sigillati con le firme del Presidente della Commissione Elettorale e di un membro della stessa, non appartenente alla medesima Delegazione. L'inserimento delle schede nei contenitori dovrà avvenire alla presenza di almeno due membri della Commissione Elettorale appartenenti a Delegazioni diverse, previa identificazione del votante e relativa annotazione sull'elenco ufficiale degli ammessi al voto, con indicazione della Sede in cui è avvenuta la votazione.
- 6) Al termine delle votazioni i contenitori delle schede votate verranno trasportati nella Sede del Sindacato ed ivi conservati per il successivo scrutinio.
- 7) Alle votazioni presso i seggi potranno presenziare gli iscritti.
- 8) Tutto quanto sopra verrà immediatamente verbalizzato.

Art. 7 SCRUTINIO

- 1) Lo scrutinio delle schede telematiche sarà fornito dall'applicazione scelta per la votazione telematica.
- 2) Lo scrutinio delle schede votate presso i seggi avverrà entro 48 ore dal termine dell'ultima votazione e ad esso potranno presenziare gli iscritti (art. 24 dello Statuto) con le seguenti modalità:
 - a) Il Presidente della Commissione Elettorale, accertata l'integrità dei sigilli dei contenitori provenienti dalle diverse sedi di votazione, li aprirà e riunirà le schede in un unico contenitore al fine di garantire la segretezza del voto, procedendo poi allo scrutinio delle stesse.
 - Causa di nullità per l'intera votazione sono:
 - 1) Non integrità dei sigilli e delle chiusure dei diversi contenitori.
 - 2) Non corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero degli iscritti che risultino avere votato, deleghe comprese, nel verbale di cui al precedente art. 6.
 - Cause di nullità per la singola scheda sono:
 - 1) Presenza sulla scheda di elementi comunque estranei a quanto strettamente necessario alla sola identificazione dei candidati votati.
 - 2) Non univoca identificazione dei candidati votati.
 - 3) Numero di preferenze espresse superiore ai limiti consentiti.
 - 4) Altri elementi che possano comunque violare la segretezza del voto.
- 3) Per ciascuno degli Organi Statutari da eleggere verrà compilata una lista di tutti i Candidati che abbiano riportato almeno un voto in ordine decrescente di suffragi ottenuti. In caso di parità di voti sarà elencato per primo il candidato che abbia nell'ordine:
 - a) Maggiore anzianità di iscrizione ininterrotta al Sindacato.
 - b) Maggiore età.
- 4) Le tre liste ottenute saranno utilizzate per la proclamazione degli eletti ed eventualmente per la sostituzione di eventuali membri nell'arco del triennio di carica, come definito all'art. 8.
- 5) Alle liste verrà data diffusione mediante l'affissione agli Albi della Sede del Sindacato e delle Sedi delle Delegazioni, nonché nei locali nei quali si svolgeranno le votazioni. Verranno, inoltre, se è possibile, pubblicate sul sito Internet del Sindacato.

FEDERMANER PUGLIA
SINDACATO DIRIGENTI E QUADRI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 8 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La Commissione Elettorale proclama eletti nell'ordine:

1) Collegio dei Proviviri

- a) Membri effettivi: Vengono eletti i primi tre nella lista, purché appartenenti a Delegazioni diverse. A tale regola si derogherà qualora non vi siano Candidati sufficienti.
- b) Membri supplenti: Vengono eletti i primi tre nella lista depurata dei Membri effettivi già eletti, purché appartenenti a Delegazioni diverse. A tale regola si derogherà qualora non vi siano Candidati sufficienti.
- c) Qualora per mancanza di Candidati che abbiano ottenuto almeno un voto non sia possibile eleggere l'intero Collegio, il Consiglio Direttivo che entrerà in carica designerà entro 30 giorni i Membri mancanti, nel rispetto delle appartenenze alle diverse Delegazioni.

2) Consiglio Direttivo

Per ogni Delegazione vengono eletti i Candidati ad essa appartenenti nel numero previsto dall'art. 5 punto 2) seguendo l'ordine di cui all'art. 7 punto 3) e rispettando le seguenti regole:

- a) Per ogni Delegazione il numero di Candidati dirigenti in pensione deve essere compreso tra il minimo e il massimo di Tabella 1.
- b) In ogni Delegazione nel caso non vi siano sufficienti Candidati Dirigenti in servizio per il rispetto del punto precedente, subentreranno altrettanti Candidati Dirigenti in pensione.
- c) Qualora i Candidati appartenenti alla Delegazione siano comunque insufficienti a completare il numero previsto, verranno eletti al loro posto i Candidati non eletti appartenenti ad altra Delegazione, primi nella lista depurata dei Membri già eletti per tutte le Delegazioni, rispettando quanto previsto ai punti precedenti.
- d) Nel Consiglio non possono essere eletti più Candidati appartenenti alla stessa Azienda o allo stesso Gruppo anche se di Delegazioni diverse, salvo il caso che vi siano almeno 20 Dirigenti/Quadri dell'Azienda o Gruppo iscritti al Sindacato, nel qual caso è ammessa l'elezione di 2 candidati. Nel caso di applicazione di questa regola saranno eletti solo il o i candidati che abbiano in assoluto ottenuto maggiori suffragi.

Qualora per mancanza di Candidati che abbiano ottenuto almeno un voto non sia possibile eleggere i due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri previsti in totale le Elezioni vengano considerate nulle e si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 60 giorni. In questo caso resta provvisoriamente in carica il Consiglio precedentemente eletto.

3) Collegio dei Revisori dei conti

- a) Membri effettivi: Vengono eletti i primi tre nella lista, purché appartenenti a Delegazioni diverse. A tale regola si derogherà qualora non vi siano candidati sufficienti.
- b) Membri supplenti: Vengono eletti i primi tre nella lista depurata dei membri effettivi già eletti, purché appartenenti a Delegazioni diverse. A tale regola si derogherà qualora non vi siano candidati sufficienti.
- c) Qualora per mancanza di candidati che abbiano ottenuto almeno un voto non sia possibile eleggere almeno i tre Membri effettivi, le Elezioni vengano considerate nulle e si deve procedere ad indire nuove elezioni entro 60 giorni. In questo caso resta provvisoriamente in carica il Consiglio precedentemente eletto.